



COMUNE DI GROSSETO



Protocollo di intesa per l'effettuazione dei Trattamenti e degli Accertamenti Sanitari Obbligatori

Visto il documento recante “*Raccomandazioni in merito all'applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale (artt. 33-34-35 Legge 23 dicembre 1978, n. 833)*”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 marzo 2009, recepito dalla Regione Toscana con delibera della Giunta Regionale n. 1080 del 30 novembre 2009;

Considerata necessaria sul territorio dei Comuni aderenti l'attuazione di una corretta applicazione delle procedure di intervento sanitario obbligatorio, mediante sottoscrizione di un protocollo di intesa finalizzato al coordinamento delle funzioni e competenze degli operatori sanitari e del Comune di Grosseto;

Valutata l'opportunità di prevedere programmi di formazione interprofessionale, finalizzati ad una maggior condivisione delle problematiche relative all'effettuazione dei trattamenti e degli accertamenti sanitari obbligatori, compresa l'instaurazione di dinamiche di confronto professionale;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. FINALITA'

Il presente protocollo viene stipulato al fine di delineare un modello operativo omogeneo, per la corretta esecuzione delle procedure relative ai Trattamenti e Accertamenti Sanitari Obbligatori sul territorio del Comune aderente, definendo le funzioni e i compiti degli operatori sanitari, della Polizia Municipale e della Segreteria Generale- Ufficio addetto alle ordinanze Sindacali, in osservanza alle “*Raccomandazioni in merito all'applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale (artt. 33-34-35 Legge 23 dicembre 1978, n. 833)*” emanate dalla “Conferenza delle Regioni e delle province autonome”.

I soggetti firmatari, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi succitati, si impegnano, con la sottoscrizione della presente intesa, a mettere in atto azioni volte al consolidamento e alla diffusione di modalità d'intervento integrate e condivise, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali e ad adottare nel proprio ordinamento interno ogni provvedimento che garantisca la piena attuazione del protocollo ed il periodico monitoraggio degli interventi espletati.

2. PRESUPPOSTI

L'articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana afferma che la tutela della salute è un diritto dell'individuo, riconoscendo altresì l'interesse della collettività alla stessa ed ispirandosi a tale principio, la normativa vigente introduce la possibilità di operare trattamenti sanitari obbligatori.

Il TSO - ASO non può perciò essere imposto al singolo nel suo esclusivo interesse, ma solo quando ricorre un riconosciuto interesse della collettività che verrebbe compromesso dal rifiuto a curarsi da parte del soggetto.

È interesse della collettività quindi recuperare, tramite un intervento sanitario, un proprio consociato affetto da grave patologia psichica ed incapace, in virtù di tale patologia, di autodeterminarsi liberamente.

3. FUNZIONI E COMPITI DEI REFERENTI ISTITUZIONALI

Il personale sanitario, il personale di Polizia Municipale e il personale della Segreteria Generale addetto alle ordinanze Sindacali svolgono, nel corso degli interventi sanitari obbligatori, azioni congiunte e sinergiche nell'ambito delle rispettive aree di intervento e collaborano all'esecuzione, mantenendo ruoli e funzioni distinte.

Come previsto dagli artt. 33 e seguenti della Legge 833/78, gli Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori sono disposti con provvedimento del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria, e coinvolgono, nella loro fase attuativa, la Polizia Municipale, il personale sanitario e il personale della Segreteria Generale addetto alle ordinanze Sindacali.

L'ordinanza del Sindaco ha carattere di provvedimento amministrativo diretto alla generale tutela, sotto il profilo sanitario, dell'interesse della collettività alla salute.

Il Corpo di Polizia Municipale dà esecuzione all'ordinanza operando in funzione di *polizia amministrativa/sanitaria*.

Il medico richiedente l'ordinanza di TSO-ASO avrà cura di raccogliere e trasmettere alla Polizia Municipale, oltre alla richiesta di ordinanza, tutte le informazioni conosciute che possano avere rilevanza durante l'intervento.

Si dovrà dare notizia, ad esempio, della eventuale co-presenza di patologie organiche, di precedenti anamnestici relativi a comportamenti auto o etero aggressivi, oltre a tutte le notizie ritenute utili per l'eventuale rintraccio del paziente.

La Polizia Municipale interviene anche nelle fasi di esecuzione di un TSO-ASO fino all'accompagnamento del medesimo al presidio sanitario di destinazione, avendo come priorità la corretta esecuzione del provvedimento e la tutela dell'incolumità di tutti i coinvolti. L'intervento della Polizia Municipale non può ritenersi subordinato a quello del personale sanitario e del medico bensì contestuale, e tale contestualità deve esplicitarsi attraverso la distinzione chiara dei rispettivi ambiti.

Le competenze e le responsabilità di ordine sanitario non possono essere sospese o surrogate dall'intervento della Polizia Municipale: il personale sanitario ed in particolare il medico, obbligatoriamente presente durante tutte le fasi di esecuzione successive al rintraccio del paziente, intervengono al fine di tutelare la persona destinataria dell'ordinanza, in adempimento di quei doveri sanitari che non vengono meno anche durante l'esecuzione della stessa e trovano fondamento nell'ambito del generale concetto di assistenza al malato.

Sono pertanto da ritenersi inammissibili procedure dove l'intervento della Polizia Municipale sul paziente avvenga senza la compresenza di personale medico.

Contestualmente all'intervento il personale di Polizia Municipale redige apposito "*Verbale di intervento per esecuzione di Ordinanza T.S.O.- A.S.O./ Ricovero coattivo urgente propedeutico a T.S.O.- A.S.O.*", di cui all'**allegato 1** del presente protocollo, con il quale viene dato atto delle operazioni eseguite.

Il verbale dovrà essere accuratamente compilato in tutte le parti predisposte al fine di documentare compiutamente le attività poste in essere e dovrà essere allegato alla documentazione relativa all'Ordinanza di T.S.O. – A.S.O.

Nella fase precedente il trasporto, il medico ha il compito di favorire l'accettazione del paziente al trasporto per l'esecuzione del TSO-ASO, fornendo al personale di Polizia Municipale opportune indicazioni sulle precauzioni da adottare, al fine di rendere l'intervento efficace e nel contempo il meno traumatico possibile, nonché per praticare gli interventi assistenziali e terapeutici che si rendessero necessari.

Laddove il medico abbia esperiti con esito negativo tutti i tentativi possibili per l'accettazione al trasporto per l'esecuzione di TSO-ASO, il personale della Polizia Municipale viene chiamato all'esecuzione coattiva del provvedimento.

In ogni caso in cui si renda necessaria l'adozione di *misure coattive*, da parte del personale di Polizia Municipale, il medico e l'agente P.M. formalizzeranno la richiesta specifica di intervento, sottoscrivendo nel verbale di cui all'**allegato 1** il riquadro titolato "*Stato di necessità e contestuale richiesta di intervento coattivo*".

4. TRASPORTO DEL MALATO

I veicoli con cui trasportare il malato presso il presidio sanitario, sono individuati di regola ed in via prioritaria, nelle autoambulanze.

In deroga a quanto indicato in precedenza, il trasporto potrà avvenire anche tramite altri veicoli privati o di polizia, purché le condizioni di sicurezza ed incolumità del paziente e degli operatori siano garantite.

Le fasi di esecuzione del TSO-ASO dovranno essere improntate alla massima discrezione nel rispetto della dignità della persona e per quanto possibile, della sua privacy.

Se il trasporto avviene come previsto di norma tramite autoambulanza, il medico, qualora lo ritenga necessario potrà richiedere la presenza di personale di Polizia Municipale a bordo del mezzo, formalizzando la richiesta utilizzando l'apposito riquadro del verbale di cui all'**allegato 1**.

5. AFFIDAMENTO AL PERSONALE SANITARIO

Il personale di Polizia Municipale, accompagnato il paziente presso l'Ospedale Misericordia, o negli eventuali presidi extraospedalieri previsti, avrà cura di affidare lo stesso al personale sanitario presente.

Nel caso di ASO, compendosi l'ordinanza solo a seguito dell'avvenuta visita medica, il paziente verrà accompagnato presso la sede sanitaria indicata nella certificazione, previa attivazione dello psichiatra del Centro Salute Mentale o del Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura e dal Comando di Polizia Municipale fino al completamento dell'accertamento.

Relativamente al TSO, il personale di Polizia Municipale presenzierà alle fasi iniziali della visita e/o del ricovero per il tempo strettamente necessario e non è tenuto ad intervenire all'interno del reparto di psichiatria per motivi diversi da quelli inerenti all'ordinanza in esecuzione. Il compito della Polizia Municipale termina al momento in cui il paziente viene affidato al personale del Servizio psichiatrico Diagnosi e Cura.

6. INTERVENTO D'URGENZA SU SOGGETTO CON ALTERAZIONI PSICHICHE IN ATTESA DELL'ORDINANZA SINDACALE

In attesa dell'Ordinanza, il personale sanitario è tenuto all'adempimento dei doveri previsti dal ruolo che gli compete, anche attraverso il mantenimento di una interazione con il paziente, finalizzata al recupero del consenso e alla supervisione del suo stato clinico. Il personale della Polizia Municipale dal suo canto dovrà adoperarsi per garantire la sicurezza sia del paziente che di eventuali terze persone coinvolte.

In questo caso non è necessario che l'Ordinanza sia fatta pervenire sul luogo di esecuzione, essendo sufficiente la conferma del suo perfezionamento da parte del Comando Polizia Municipale.

Nel caso in cui il paziente accetti di essere trasportato presso la struttura sanitaria fornendo il consenso al personale sanitario, il trasporto potrà avvenire anche prima del perfezionamento della procedura.

Qualora lo stato psichico del paziente renda necessario un *trasporto immediato e coattivo* dello stesso, ancor prima che possano essere avviate procedure formali di TSO-ASO, stante la generale competenza in capo a tutte le forze di polizia di ausilio al personale sanitario, la Centrale Operativa della Polizia Municipale gestirà l'intervento anche in coordinamento con le centrali operative delle altre forze di polizia.

In tale caso si potrà richiedere l'intervento coattivo, sottoscrivendo nel verbale di cui all'**allegato 1** il riquadro intitolato "Stato di necessità e contestuale richiesta di intervento coattivo".

Contestualmente all'intervento, il personale di Polizia Municipale redige apposito "*Verbale di intervento per esecuzione di Ordinanza T.S.O.- A.S.O./ Ricovero coattivo urgente propedeutico a T.S.O.- A.S.O.*", di cui all'**allegato 1** del presente protocollo, con il quale viene dato atto delle operazioni eseguite.

7. CIRCOSTANZE IN CUI NON SI APPLICANO LE PROCEDURE TSO

Esistono condizioni che, pur presentandosi urgenti e complesse, non richiedono necessariamente l'attivazione delle procedure per interventi sanitari obbligatori. Dette condizioni si ravvisano nei seguenti casi:

Stato di necessità

Condizioni eccezionali di gravità ed urgenza in cui ricorrono oggettive esigenze di salvaguardare la persona dal pericolo attuale di un danno grave non altrimenti evitabile, impongono al medico di adempiere al proprio dovere professionale attuando i provvedimenti opportuni e richiedendo, qualora sussista il rischio di danno per la vita e l'integrità delle persone coinvolte, l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.

In tali casi, il ricorso alla procedura di TSO può essere inadeguato rispetto alla gravità dell'urgenza, soprattutto se la sua attivazione comporta un pericoloso ritardo nell'attuazione di adeguate condizioni di assistenza.

L'attivazione della procedura di TSO non è richiesta e le limitazioni della libertà del cittadino, che possono rendersi necessarie, non configurano reato per effetto dell'articolo 54 del Codice Penale (*“non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo”*).

È necessario sottolineare, che cessate le condizioni che definiscono lo stato di necessità e permanendo quelle che motivano il TSO, quest'ultimo deve essere formalizzato.

Stato di coscienza gravemente alterato

Le gravi alterazioni dello stato di coscienza possono determinare l'incapacità del paziente di esprimersi nei confronti di qualsiasi proposta di intervento sanitario, assistendosi, in questo caso, piuttosto che alla mancanza di un consenso, all'impossibilità di esprimere un valido dissenso.

Il sanitario è pertanto tenuto a mettere in atto tutti gli interventi di soccorso medico ritenuti necessari, senza ricorrere alla formalizzazione di un TSO.

Patologie non psichiatriche

Le procedure di TSO non possono essere attivate nel caso di rifiuto del trattamento per patologie somatiche. Quand'anche una siffatta condizione rappresenti il sintomo di una malattia psichica, quest'ultima deve essere diagnosticata clinicamente e non solo presunta e, comunque, il TSO autorizza il solo trattamento delle patologie psichiatriche.

Nel caso di persone incapaci di valutare adeguatamente le proprie condizioni di salute e di decidere consapevolmente in merito, è opportuno prevedere percorsi di tutela giuridica (contatto con il Giudice Tutelare).

8. ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

L'accertamento sanitario obbligatorio (ASO), istituito di carattere eccezionale, si configura come strumento mirato ad entrare in contatto con una situazione altrimenti inviccinabile e per la quale, sia pure in via presuntiva, si ha il *fondato sospetto* della presenza della prima condizione di legge prevista per poter intervenire in forma obbligatoria, vale a dire l'esistenza di gravi alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici.

Ai fini della emissione della ordinanza di ASO, occorre la sola certificazione medica di proposta contenente le motivazioni che suggeriscono la richiesta di tale provvedimento.

Nell'ordinanza del Sindaco deve essere specificato dove si intende effettuare l'ASO (ambulatorio, domicilio del paziente, pronto soccorso di ospedale civile, ove sia presente una accettazione psichiatrica o sia comunque attivabile una consulenza psichiatrica).

L'accertamento sanitario obbligatorio per malattie mentali non può essere effettuato in regime di degenza ospedaliera.

In analogia con quanto previsto per i TSO, alla ordinanza del Sindaco deve essere data esecuzione immediata, senza ritardo, e comunque entro le 48 ore, termine oltre il quale dovrà essere eventualmente ripresentato il certificato di proposta.

9. TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO OSPEDALIERO

Le condizioni giuridicamente necessarie al fine di legittimare il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 34 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono:

- la presenza di alterazioni psichiche tali da chiedere urgenti interventi terapeutici
- il rifiuto degli stessi da parte del paziente
- l'assenza di condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

La durata di un'ordinanza di TSO è fissata, in analogia a quanto previsto per il provvedimento in degenza, in 7 giorni, eventualmente rinnovabili o revocabili. Il TSO ha carattere di eccezionalità, che non può in alcun modo costituire la modalità prevalente né tanto meno esclusiva di rapporto con un paziente.

Il tso ospedaliero è un provvedimento che prevede la massima restrizione della libertà individuale; pertanto, per la sua emissione, necessita della massima garanzia attuata mediante la certificazione medica di proposta, certificazione medica di convalida, ordinanza del sindaco e decreto di convalida del giudice tutelare.

Il medico a cui sia giunta segnalazione dell'esistenza di una persona affetta da gravi alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, e per la quale si richiede un intervento sanitario obbligatorio, redige il certificato di proposta verificando personalmente la situazione.

La certificazione medica deve contenere una proposta motivata, comprensiva delle notizie cliniche relative al paziente, la descrizione delle condizioni e le circostanze attuali che rendono necessario il provvedimento.

Le stesse procedure devono essere applicate anche per la certificazione relativa alla convalida.

Ai fini dell'emissione dell'Ordinanza, i certificati devono essere consegnati da parte degli operatori sanitari direttamente alla Polizia Municipale .

10. TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO EXTRAOSPEDALIERO

È possibile ricorrere al TSO extraospedaliero quando esistano le condizioni e circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

Ai fini dell'emissione dell'ordinanza, occorre una singola certificazione medica di proposta, ampiamente motivata e dettagliata in ordine all'esistenza delle suddette condizioni, la cui valutazione è affidata alla discrezionalità professionale del sanitario.

Non sono richieste né certificazione di convalida, né notifica dell'ordinanza al Giudice Tutelare.

Sulla base delle *Raccomandazioni in merito all'applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale* è comunque opportuna la comunicazione al Giudice Tutelare.

La durata di un'ordinanza di TSO extraospedaliero è fissata, in analogia a quanto previsto per il provvedimento in degenza, in 7 giorni, eventualmente rinnovabili o revocabili. Il TSO extraospedaliero ha carattere di eccezionalità, che non può in alcun modo costituire la modalità prevalente né tanto meno esclusiva di rapporto con un paziente.

11. TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO SU MINORI

Il maggior livello di tutela del minore è da raggiungersi da parte del medico, tramite il coinvolgimento del Giudice Tutelare, ogni qual volta sia opportuno un garante esterno. Si richiamano in tal senso le “*Procedure ASO e TSO in età evolutiva*”, di cui al punto 8 del documento “*Raccomandazioni in merito all’applicazione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale (artt. 33-34-35 Legge 23 dicembre 1978, n. 833)*”, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 marzo 2009.

12. PROCEDURE COMUNE/ ASL RELATIVE AL TSO E ASO

12.1 TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Redazione e trasmissione delle certificazioni

La certificazione medica di proposta deve riportare:

- a) le generalità del paziente;
- b) le generalità del medico proponente e il Servizio di appartenenza dello stesso;
- c) la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione del provvedimento: la presenza di alterazioni psichiche tali da chiedere urgenti interventi terapeutici, il rifiuto degli stessi da parte del paziente, l'assenza di condizioni e circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere e la durata del TSO;
- d) luogo, data, ora e firma leggibile del medico proponente;

La certificazione medica di convalida oltre ai punti a), b), c) e d) deve riportare l'indicazione del SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) in cui si richiede che il paziente venga ricoverato e le motivazioni che hanno orientato tale scelta.

La trasmissione delle suddette certificazioni avviene, previa telefonata, e invio a mezzo fax dedicato alla centrale operativa della Polizia Municipale e alla Segreteria Generale – Ufficio ordinanze Sindacali ovvero tramite ritiro diretto da parte della Polizia Municipale. Nel caso di invio a mezzo fax, le certificazioni in originale saranno consegnate alla Polizia Municipale al momento della notifica del provvedimento all'Unità Funzionale Salute Mentale area Grossetana dell' Azienda USL Toscana Sud Est.

La Polizia Municipale, successivamente alla ricezione dei suddetti certificati, provvederà alla redazione del provvedimento e al caricamento dello stesso sulla procedura informatizzata degli atti dell'Ente, avvertendo il personale della Segreteria Generale addetto alle ordinanze Sindacali per gli adempimenti di competenza.

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 35 della Legge 27 dicembre 1978, n. 833, entro 48 ore dalle certificazioni dei sanitari, dispone il Trattamento Sanitario Obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

Il personale della Segreteria Generale addetto alle ordinanze Sindacali, successivamente alla firma del provvedimento da parte del Sindaco, provvederà a fare le copie conformi all'originale dell'atto e dei relativi certificati per la notifica al Giudice Tutelare, all'Unità Funzionale Salute Mentale area Grossetana dell'Azienda USL Toscana Sud Est (Servizio Psichiatria Diagnosi e Cura), alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale Misericordia e, qualora l'infermo risieda in un Comune diverso da quello in cui viene effettuato il ricovero ad inviare comunicazione al Sindaco e al Giudice tutelare la cui circoscrizione rientra nel Comune di residenza del paziente. Se il provvedimento è adottato nei confronti di cittadini stranieri o apolidi deve essere inoltrata comunicazione al Ministero dell'Interno e al Consolato competente tramite il Prefetto.

Il provvedimento del Sindaco deve essere notificato al Reparto Psichiatria SPDC, al Giudice tutelare entro 48 ore dal ricovero e agli altri soggetti in indirizzo, tramite i messi comunali se adottato durante l'orario di servizio. Il Comando di Polizia Municipale provvederà alla notifica del suddetto provvedimento entro i termini previsti dalla legge nei giorni festivi o non lavorativi

(venerdì pomeriggio, sabato pomeriggio, domenica e festività) anche attraverso i contatti di reperibilità forniti dal Tribunale. Il Giudice tutelare, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti, provvede entro le successive 48 ore con decreto motivato a convalidare o meno il provvedimento e ne dà comunicazione al Sindaco.

Proroga e revoca TSO ospedaliero

In entrambi i casi in oggetto è richiesta una proposta motivata in ordine alle ragioni che dettano il provvedimento anch'essa inoltrata, previa telefonata, e inviata a mezzo fax dedicato alla centrale operativa alla Polizia Municipale e alla Segreteria Generale – Ufficio ordinanze Sindacali. Successivamente sarà cura della PM elaborare e caricare il provvedimento sulla procedura informatizzata degli atti dell'Ente, informando il personale incaricato per gli adempimenti successivi di competenza.

La proposta di proroga del TSO deve giungere al Sindaco in tempo utile prima della sua scadenza al fine dell'emissione dell'ordinanza. In questa fase, sarà cura del personale dell'Ufficio di Segreteria Generale addetto alle ordinanze sindacali avvertire il Sindaco della presenza dell'atto in procedura al fine di procedere alla firma dello stesso.

Successivamente si procederà alle notifiche dell'atto come riportato nel provvedimento iniziale.

12.2 ACCERTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

Redazione e trasmissione delle certificazioni

La certificazione medica di proposta deve riportare:

- a) le generalità del paziente
- b) le generalità del medico proponente e il Servizio di appartenenza dello stesso che non necessariamente deve essere del Dipartimento di Salute Mentale
- c) la sede in cui si chiede che il provvedimento sia espletato
- d) la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e previsti per l'emissione del provvedimento: il fondato sospetto della presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere un urgente intervento diagnostico e terapeutico in assenza del consenso del soggetto
- e) luogo, data, ora e firma leggibile del medico proponente

L'ordinanza del Sindaco deve riportare:

- a) le generalità del paziente
- b) le generalità del medico che ha sottoscritto la certificazione
- c) la sede ove il provvedimento deve essere espletato

L'inoltro della certificazione avviene, previa telefonata, e invio al fax dedicato della Segreteria Generale – Ufficio Ordinanze Sindacali e della centrale operativa del Comando di Polizia Municipale o mediante ritiro diretto da parte della stessa che informerà il personale incaricato.

Il personale della Segreteria Generale - Ufficio Ordinanze sindacali provvederà ad informare il Sindaco per poi procedere agli adempimenti di competenza.

Successivamente alla firma dell'ordinanza ASO, il personale sanitario fornirà alla Polizia Municipale le informazioni disponibili utili alla corretta esecuzione del provvedimento, sia per renderlo meno traumatico possibile, sia per garantire la sicurezza del paziente e degli operatori.

La Polizia Municipale avvia le ricerche del paziente e rintracciatolo, richiede l'intervento di un'autoambulanza per il trasporto dello stesso nella sede prescelta per l'esecuzione del provvedimento. Il personale sanitario e gli agenti di Polizia Municipale dovranno assicurare la loro presenza sia durante il trasporto del paziente che per tutta la durata del provvedimento, cioè fino alla conclusione della valutazione clinica.

Durata

L'ordinanza ASO resta in vigore per 48 ore. Qualora il provvedimento non sia espletato entro tale termine e permangono le condizioni che lo hanno motivato, dovrà essere presentato un nuovo certificato.

Revoca

Il medico che reputi il venire meno delle condizioni che hanno determinato l'ordinanza ASO deve inoltrare al Sindaco una richiesta motivata di revoca. Tale richiesta sarà trasmessa, previa telefonata, e invio al fax dedicato della Segreteria Generale – Ufficio ordinanze Sindacali e della centrale operativa del comando di Polizia Municipale o mediante ritiro diretto da parte della stessa che informerà il personale incaricato.

Successivamente il personale addetto provvederà ad eseguire gli adempimenti di competenza dandone comunicazione al Sindaco.

13. FORMAZIONE INTERPROFESSIONALE

Al fine di ottimizzare le procedure operative relative, l'Unità Funzionale Salute Mentale area Grossetana dell'Azienda USL Toscana Sud Est ed il Comune di Grosseto, promuovono idonei programmi di formazione interprofessionale, finalizzati alla condivisione delle problematiche relative all'effettuazione dei Trattamenti e degli Accertamenti Sanitari Obbligatorii.

14. DURATA DELL'INTESA

Le regole operative delineate nel presente protocollo di intesa, valgono sino ad una nuova pattuizione, a prescindere dall'eventuale mutamento dei responsabili delle istituzioni firmatarie.

Per sei mesi dalla sottoscrizione segue una fase di sperimentazione, successivamente alla quale possono essere posti correttivi alle procedure concordate.

ALLEGATO 1

“Verbale di intervento per esecuzione di Ordinanza T.S.O.- A.S.O./ Ricovero coattivo urgente propedeutico a T.S.O.- A.S.O.”.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Enrico Desideri

IL SINDACO

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

DIRETTORE DIP. SALUTE MENTALE

Dr. Giuseppe Cardamone

L'ASSESSORE AGLI AFFARI GENERALI

Luca Agresti

RESPONSABILE U.F. Salute mentale adulti

Zona Amiata grossetana Colline Metallifere e area gross.

Dr.ssa Edvige Facchi